

Il d.l. 20/2023 convertito in legge



INTEGRA
IMMIGRAZIONE, LAVORO E DIRITTI

Il nuovo gruppo Telegram di Integra



<https://t.me/+1-7ldnv7WUc2N2Q0>



INTEGRA
IMMIGRAZIONE, LAVORO E DIRITTI

Le fonti normative

- d.l. 20/2023 - Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
- l. 50/2023 - Legge di conversione del d.l. 20/2023
- d.lgs. 286/1998 - Testo unico immigrazione



La protezione speciale prima del d.l. 20/2023

- Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti **o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.**

Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.



La protezione speciale dopo il d.l. 20/2023 convertito in legge

- Art. 19

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti **o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.** Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.



L'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998 oggi

- Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.



Le modifiche introdotte alla protezione speciale dalla legge di conversione

1. Nessuna modifica al c. 1.1 dell'art. 19 (!) d.lgs. 286/1998
2. Eliminato il secondo periodo del c. 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/1998
3. Abrogate le lettere le lettere a), b) e h-bis) dell'art. 6 d.lgs. 286/1998



Nessuna modifica al c. 1.1 dell'art. 19 d.lgs. 286/1998

- Il nuovo art. 19 c. 1.1 resta identico alla sua versione modificata dal d.l. 20/2023.
- Sono stati eliminati i riferimenti al rispetto della vita privata e familiare e al livello di integrazione raggiunto.
- Rimane però il richiamo agli obblighi di diritto costituzionale e internazionale dello Stato italiano di cui all'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998.



Gli obblighi internazionali dello Stato italiano:

- Obblighi di tipo consuetudinario
- Obblighi di tipo pattizio



Gli obblighi internazionali dello Stato italiano:

- Art. 10 c. 1 e 2 Cost.
 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
 - La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.



Obblighi di tipo consuetudinario

- Il principio di non-respingimento (non refoulement)

Principio inderogabile che deriva dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, dalla CEDU e da altre Convenzioni internazionali che vincolano lo Stato italiano.

Negli anni il principio di non refoulement, rispetto alla formulazione restrittiva contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951, ha subito una progressiva espansione in forza dell'interpretazione combinata con l'art. 3 della CEDU, che garantisce una tutela più ampia, vietando l'adozione di qualsiasi condotta che possa esporre un individuo al rischio di subire pene o torture e trattamenti inumani e degradanti.

L'art. 3 impone un divieto assoluto nei confronti dello Stato di esporre, direttamente o indirettamente, qualsiasi individuo al rischio di subire torture o trattamenti inumani e degradanti, o comunque altre minacce alla vita ed alla libertà personale, estradando, espellendo o respingendo il cittadino straniero in un Paese dove rischierebbe di subire simili condotte, o dove sarebbe appunto esposto al rischio di un'espulsione verso altri Paesi terzi ove sarebbe esposto al rischio di subirli.



Obblighi di tipo consuetudinario

- Altre norme di diritto consuetudinario generalmente riconosciute:
 - l'autodeterminazione dei popoli, il divieto di aggressione, la proibizione del genocidio, della schiavitù, della discriminazione razziale e delle segregazioni razziale (apartheid)



Obblighi di tipo pattizio:

- L'Italia ha firmato diversi trattati internazionali concernenti la protezione dei diritti umani. Ecco alcuni esempi:
- Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
- Convenzione sui diritti del fanciullo;
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
- Carta sociale europea (rivista);
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- Ecc...



Patto internazionale sui diritti civili e politici

- Articolo 6.

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato Parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato Parte del presente Patto.



Patto internazionale sui diritti civili e politici

- Articolo 9.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.
2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.
3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.
4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.
5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.



Patto internazionale sui diritti civili e politici

- Articolo 13.
 1. Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato Parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.



Art. 8 CEDU

- Diritto al rispetto della vita privata e familiare:
 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.



Focus: la condizione reddituale/patrimoniale e la dignità

- Art. 8 CEDU, interpretazione estensiva:

La giurisprudenza della Corte EDU ha ricompreso il rispetto dei legami di tipo lavorativo e commerciale intessuti dall'individuo (Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Jankauskas c. Lituania (n. 2), § 56-57; Fernández Martínez c. Spagna [GC], §§ 109-110). Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la vita privata comprende, tra le altre cose, il diritto della persona di costituire e sviluppare rapporti con altri esseri umani, anche di carattere professionale o commerciale (C. c. Belgio, § 25; Oleksandr Volkov c. Ucraina, § 165), poiché è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha significative opportunità di sviluppare rapporti con il mondo esterno (Niemiets c. Germania, § 29; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71 e i riferimenti ivi citati; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42).



Corte costituzionale, Sent. n. 88/2023

- Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
- L'automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 8 CEDU.



Eliminato il secondo periodo del c. 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/1998

- Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
- Art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008:

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **biennale** che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Rinnovo pds protezione speciale

- Art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008: Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale
- Art. 7 c. 3 d.l. 20/2023: I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza.

Non sembra sia richiesto alcun parere da parte della Commissione territoriale.



Eliminato il secondo periodo del c. 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/1998

- È stata eliminata la possibilità di richiedere la protezione speciale direttamente al Questore.
- Potrà essere riconosciuta soltanto al termine della procedura di protezione internazionale.



Eliminato il secondo periodo del c. 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/1998

- Vari problemi:
- Bisogna per forza passare da un rigetto in relazione alla protezione internazionale?
- Che succede in caso di domanda reiterata?
- Che succede in caso di procedura Dublino?
- Termini dimezzati in caso di procedure accelerate
- Irragionevole disparità ad es. tra un richiedente la protezione internazionale “normale” e uno proveniente da un Paese sicuro. Termini dimezzati, non si mantiene il permesso di soggiorno ecc...



Abrogate le lettere le lettere a), b) e h-bis) dell'art. 6 d.lgs. 286/1998

- Comma 1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
 - a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
 - b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;
 - h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis).



Abrogate le lettere le lettere a), b) e h-bis) dell'art. 6 d.lgs. 286/1998

- I permessi per protezione speciale, cure mediche e calamità naturale non sono più convertibili in lavoro.
- Problema: da quando decorre il divieto di conversione?
 - Dal giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione (06 maggio 2023).
- Sono convertibili i permessi per protezione speciale rilasciati prima dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023?
 - No, vige il principio del *tempus regit actum* (ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica).



Abrogate le lettere le lettere a), b) e h-bis) dell'art. 6 d.lgs. 286/1998

- Segue: Cosa succede se ho già chiesto la conversione?
 - Il procedimento va a buon fine (sempre se esistevano e permangono i requisiti), sulla base dello stesso principio del *tempus regit actum*.



Abrogate le lettere le lettere a), b) e h-bis) dell'art. 6 d.lgs. 286/1998

- Nuovo permesso di soggiorno per cure mediche:
- Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri che versano in ~~gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie~~ **condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità**, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



Abrogate le lettere le lettere a), b) e h-bis) dell'art. 6 d.lgs. 286/1998

- Nuovo permesso di soggiorno per calamità:

Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave **contingente ed eccezionale** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.



Grazie per l'attenzione

- Contatti:

375 567 7294

integra@immigrazionebologna.it

Via Miramonte N. 9 - 40124 Bologna (BO)

Via Genova N. 25 - 61121 Pesaro (PU)



INTEGRA
IMMIGRAZIONE, LAVORO E DIRITTI